

– il clan Mancuso di Vibo Valentia (che include nella sua area di influenza, oltre che la provincia di Vibo, anche il reggino, il catanzarese, Isola Capo Rizzuto ove vanta rapporti con il clan degli «Arena», Lametia Terme dove è contigua al gruppo «Cerra-Torcasio-Giampà», e diverse altre zone del nord Italia), ha accertati interessi nella gestione delle attività economiche connesse alle strutture turistiche e di intrattenimento ubicate sulla fascia litoranea;

– la famiglia dei «La Rosa» (originaria di Tropea, rinomata località turistica) ha acquisito sul territorio costiero – Ricadi, Parghelia, Zambrone, Briatico, Porto Salvo, Vibo Marina, Pizzo Calabro – un ruolo predominante nel controllo della gestione e della manutenzione delle forniture di numerose grosse strutture alberghiere, imponendo gli acquisti presso ditte riconducibili alla cosca;

– la famiglia Scerbo, collegata alla 'ndrina degli Arena, risulta avere il controllo di uno dei più grossi complessi turistici di Isola Capo Rizzuto, «*Il Tucano*», con 800 appartamenti (per tali fatti risultano applicate misure cautelari custodiali nei confronti di affiliati della famiglia);

– legata allo «sviluppo turistico» della costa ionica reggina è l'inchiesta (la cosiddetta Operazione *Naos*) della D.D.A. di Perugia, che ha riguardato una rete di interessi criminali – dal settore energetico al turismo ai centri commerciali – distribuiti tra Umbria, Calabria e Sardegna, e che ha portato all'applicazione di decine di misure cautelari, accertando collegamenti tra il clan camorristico dei Casalesi e la cosca 'ndranghetista dei Morabito-Palamara-Bruzzaniti<sup>305</sup>.

In Campania gli interessi maggiori sembrano riguardare la provincia di Salerno, dove sono emersi con evidenza rischi di reimpiego di proventi illeciti (e non soltanto della camorra ma anche di altre associazioni mafiose) in aree di grande attrazione turistica come la costiera amalfitana; sono stati registrati, poi, nella stessa provincia, sequestri antimafia di strutture agroturistiche.

Anche nel napoletano sono noti interessi camorristici nel settore: nell'area Flegrea (Pozzuoli, Quarto Flegreo, Monteruscello), i clan dominanti, "Longobardi" e "Beneduce", sono in contrasto tra loro presumibilmente proprio a causa dei forti interessi economici sulla zona, a forte vocazione turistica; a Giugliano e nelle zone limitrofe (a nord di Napoli), il clan "Mallardo" – collegato al clan "Licciardi" attraverso la cosiddetta Alleanza di Secondigliano – controlla in particolare il settore edilizio e turistico.

Per quanto riguarda la Sicilia, mette conto segnalare l'attenzione della D.N.A. all'accertato interesse della criminalità mafiosa della fascia tirrenica della Provincia di Messina (quella che si sviluppa verso Palermo e ha sempre mostrato la tendenza ad organizzarsi secondo modelli mafiosi tipici di cosa nostra) ai grandi insediamenti turistico-alberghieri<sup>306</sup>. Di re-

---

<sup>305</sup> Tra gli arrestati, spicca la presenza di esponenti politici, tra i quali l'allora assessore al turismo e all'industria della Regione Calabria, Pasquale Tripodi (rimesso successivamente in libertà con provvedimento del Tribunale del riesame di Perugia).

cente, è stato accertato un interesse diretto nel settore dell'agriturismo del boss Sebastiano Rampulla (rappresentante della famiglia di Mistretta, affiliata a cosa nostra e fratello di Pietro, condannato per la partecipazione alla strage di Capaci), al quale il Tribunale di Messina – Sezione Misure di prevenzione ha sequestrato un'azienda agrituristica intestata a prestanome.

Anche in Puglia, il grande sviluppo turistico comincia ad interessare la criminalità organizzata della zona (che pure non ha una dimensione paragonabile alle grandi mafie tradizionali)<sup>307</sup>.

Ovviamente, gli interessi delle cosche nel settore turistico non si fermano ai confini locali dei territori di provenienza, ma mostrano una tendenza ad estendersi in tutte le zone del territorio nazionale che possono rappresentare un investimento turistico interessante.

E così, la 'ndrina degli «Iamonte» (originaria di Melito Porto Salvo) ha proiezioni anche in Valle d'Aosta, attratta dalle opportunità economiche connesse con l'industria turistica della zona e dalla favorevole posizione, al confine con Francia e Svizzera. Sempre in Valle d'Aosta risultano presenze di affiliati alle 'ndrine dei «Facchineri» di Cittanova, e degli «Asciutto» e dei «Grimaldi» di Taurianova, che hanno compiuto investimenti comuni nel settore turistico (alcuni affiliati ai «Facchineri» e ad un'altra 'ndrina di Cittanova, gli «Albanese», risultano presenti ed operanti anche in un'altra regione a particolare vocazione turistica come l'Umbria).

È poi, ormai, comprovata l'espansione nel Lazio, ed in particolare a Roma, nel settore turistico e della ristorazione, tanto della 'ndrangheta quanto della camorra.

La 'ndrangheta, ad esempio, ha riciclato i suoi profitti illeciti, costituendo società fittizie nel settore della ristorazione in generale (gestione di bar, paninoteche, pasticcerie e ristoranti). Si pensi a questo proposito all'operazione che ha portato (nel luglio del 2009) al sequestro di beni per un valore stimato di circa 250 milioni di euro, tutti investiti in società con sede a Roma e attive nel settore della ristorazione di lusso: l'indagine della D.D.A. di Roma (alla quale ha fatto cenno il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria dott. Pignatone<sup>308</sup> e della quale riferiscono compiutamente le Relazioni annuali 2009 e 2010 della D.N.A.) ha messo in luce la penetrazione degli Alvaro-Palamara (provenienti dal reggino) nei più alti livelli della ristorazione romana, avendo acquisito tra l'altro il controllo di locali storici e rinomati quali il «Cafè de Paris» di Via Veneto ed il ristorante «GeorgÈs».

<sup>306</sup> Cfr. Relazione annuale 2009 D.N.A. (Parte I – 12. Le attività di collegamento investigativo con riferimento ai Distretti delle Corti di Appello: Messina).Doc. n. 18.1.

<sup>307</sup> Il clan tarantino del quartiere «Paolo VI», capeggiato da Michele Ciaccia, reinvestirebbe i ricavi delle proprie attività illecite nell'acquisto e gestione di bar, ristoranti e discoteche a Lecce.

<sup>308</sup> Nel corso della sua audizione il 16 febbraio 2010, durante la missione della Commissione a Reggio Calabria.

Ugualmente, anche la camorra investe da tempo nella Capitale, nella maggior parte dei casi in ristoranti o esercizi commerciali, e lo fa sfruttando i collegamenti tra i clan che risiedono in Campania e i soggetti affiliati o collegati che si trovano nel Lazio. In un territorio limitrofo, risultano poi investimenti in strutture agroturistiche site in Molise di capitali riconducibili a clan camorristici: in tal caso, la camorra sfrutta il vantaggio logistico derivante dalla circostanza che diversi suoi affiliati, colpiti da divieti di soggiorno in Campania, si siano stabiliti proprio nella provincia di Isernia.

In Lombardia, si assiste invece a patti ed accordi tra le grandi mafie – camorra, 'ndrangheta, Mafia siciliana – per fare anche insieme affari illeciti e riciclarne i proventi *in primis* nel settore della ristorazione e della grande distribuzione.

Anche nel tranquillo Abruzzo la mafia arriva, ed investe proprio nel turismo, con un profilo soggettivo altissimo: l'Operazione «Alba d'Oro» della D.D.A. di L'Aquila ha permesso di accertare investimenti di denaro della SIRCO S.p.a. – società della quale erano soci occulti Gianni Lapis e Giorgio Ghiron (professionisti che hanno amministrato e riciclato il «tesoro» dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino) insieme a Massimo Ciancimino (il figlio di don Vito, cui egli ha lasciato la gestione dei suoi beni) – nella Alba d'Oro S.r.l., con sede sociale in Tagliacozzo (Aq), il cui oggetto sociale consisteva nel creare e gestire strutture turistiche ed alberghiere sul territorio<sup>309</sup>.

In Toscana, invece, emerge chiaramente – come riferisce la Relazione 2010 della D.N.A. – l'infiltrazione di clan camorristici (i Terracciano di Pollena Trocchia, i Mazzarella del quartiere Barra di Napoli ed i Gallo di Torre Annunziata) nella gestione di locali notturni ed attività alberghiere, anche per realizzarvi attività di sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Risultano poi ulteriori campi di proiezione del fenomeno (non ancora esplorati fino in fondo) da e verso l'estero. Infatti, da un lato le mafie italiane allargano l'orizzonte dell'investimento a Paesi stranieri; d'altro canto, si assiste sempre più all'ingresso in Italia di capitali illeciti stranieri, reinvestiti nel mercato immobiliare di lusso, in alberghi e ristoranti.

Così, mentre sono accertati investimenti ormai tradizionali della camorra in Spagna<sup>310</sup>, il dato più preoccupante è di certo quello della capacità di espansione della 'ndrangheta, per la quale sono accertate estese proiezioni estere: in Germania<sup>311</sup>, Svizzera Olanda, Francia, Belgio, Penisola Iberica, Canada e Australia. Intermediari delle 'ndrine calabresi, inol-

<sup>309</sup> Dell'Operazione «Alba d'Oro» tratta direttamente anche il documento relativo alla missione della Commissione a L'Aquila ( 4.4); si rinvia, inoltre, agli atti della citata operazione (Docc. nn. 119/1-2-3).

<sup>310</sup> La Spagna è stato, da sempre, territorio di elezione del clan dei Casalesi per la gestione dei traffici internazionali di stupefacenti. Nel territorio spagnolo aveva fissato la propria base Nunzio De Falco (boss del gruppo De Falco-Caterino-Quadrano, contrapposto al clan dominante Iovine-Schiavone-Bidognetti), gestendovi una serie di attività commerciali nel campo della ristorazione (ristoranti e pizzerie).

tre, sono stati individuati in Europa orientale, USA, America centrale e meridionale. Emerge poi una rete di pericolosi rapporti con i paesi dell'Est e con le mafie autoctone (in particolare, Bulgaria ed Albania)<sup>312</sup>.

Se ciò avviene spesso in relazione agli interessi 'ndranghetisti nel mercato della droga, è anche vero che altrettanto spesso l'espansione in territorio estero viene accompagnata da investimenti diretti in imprese commerciali di ristorazione o comunque di intrattenimento.

Si pensi, ad esempio, al Canada: l'Operazione «Il Crimine» (ormai comunemente nota e della quale si riferisce ampiamente *infra*) ha disvelato che nella sola città di Toronto esisterebbero sette famiglie criminali formate perlopiù da soggetti di origine calabrese<sup>313</sup>, che avrebbero reinvestito gran parte dei propri illeciti guadagni in esercizi commerciali, quali bar e ristoranti, nel centro di Toronto e nell'area di Woodbridge (il cosiddetto nuovo quartiere italiano).

D'altro canto, è sempre più chiara e visibile la presenza di ricchezze straniere nel nostro Paese: capitali russi ed ex sovietici in genere hanno garantito acquisti di strutture turistico-alberghiere in Lombardia, Liguria, Riviera adriatica e di immobili di lusso nel pieno centro di Milano, mentre è inarrestabile il flusso di cinesi e dei loro capitali dalla misteriosa provenienza, sempre più investiti in ristoranti ed immobili, nelle principali città italiane<sup>314</sup>.

### *Le energie*

Si è detto dei settori produttivi nei quali gli investimenti mafiosi sono più visibili, ovvero sono ormai da considerarsi tradizionali: le infiltrazioni negli appalti, il controllo dei mercati alimentari, l'edilizia abusiva, solo per fare alcuni esempi.

In altri settori invece l'infiltrazione è assai più pernicioso, perché assume grande rilievo economico senza essere allo stesso modo visibile ovvero oggetto di adeguati sforzi di conoscenza ed accertamento.

Il settore energetico è tra questi. Molti indicatori dicono di una grande attenzione, continua ed economicamente corposa, al settore da

<sup>311</sup> La 'ndrangheta controlla da tempo in Germania una rete di ristoranti, alberghi e pizzerie, attraverso la quale, presumibilmente, sono stati riciclati prima i profitti dei sequestri di persona, e poi quelli del traffico di droga. Emblematicamente, la «strage di Ferragosto» a Duisburg (15 agosto 2007) avviene all'uscita del ristorante «Da Bruno» e ha tra le sue vittime il gestore del ristorante Sebastiano Strangio e tra i responsabili del fatto Giovanni Strangio, anch'egli proprietario di ristoranti in Germania.

<sup>312</sup> Sul punto, si veda la Relazione 2010 D.N.A., «Parte I – 7. Elaborati di sintesi sulle principali forme di criminalità mafiosa di origine italiana: 'ndrangheta». Doc. n. 531.1

<sup>313</sup> Ossia le famiglie Tavernese-Andrianò, Figliomeni, Coluccio (legata alla famiglia Tavernese), Comisso, Figliomeni, Demaria, Ruso.

<sup>314</sup> Sulla centralità delle attività di ristorazione nella economia delle organizzazioni criminali cinesi, v. Relazione 2010 D.N.A., ed in particolare: «Parte I – 8. Alcune delle principali forme di criminalità organizzata di origine straniera: la criminalità di origine cinese». Doc. n. 533.1

parte delle mafie, ma si tratta di acquisizioni investigative che emergono solo episodicamente e con difficoltà.

Del tutto diversa la situazione nel campo dello sfruttamento delle energie alternative – eolica, fotovoltaica – per il quale l'allarme per le infiltrazioni mafiose è alto già da qualche tempo (accertamenti hanno già riguardato, ad esempio, progetti o impianti in Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Sardegna) ed il monitoraggio attualmente diffuso<sup>315</sup>.

Le mafie hanno sempre avuto la tendenza ad appropriarsi dei beni comuni ed a gestirli per personali esigenze di potere e ricchezza. Basterebbe pensare al controllo dell'acqua in Sicilia (ed oggi in Calabria, come ha ricordato nella sua audizione davanti alla Commissione l'allora presidente della regione Agazio Loiero), che ha nel tempo rappresentato un giogo illecito imposto su intere popolazioni.

Lo sfruttamento delle energie rappresenta una modernizzazione di queste antiche abitudini; con l'effetto, però, non più solo di dipendenza degli utenti/cittadini dal volere delle mafie, ma anche con un effetto di enorme arricchimento, atteso che il settore è particolarmente rilevante dal punto di vista economico, coinvolgendo il più delle volte forniture di grande quantità.

Anche in questo caso, la caratteristica dell'infiltrazione è quella di partire dalla terra d'origine ma di non conoscere confini.

L'esempio più eclatante è fornito dalle indagini sul «tesoro» di don Vito Ciancimino, ex Sindaco di Palermo all'epoca del cosiddetto «sacco» della città (consistito nella gestione selvaggia ed illecita dell'edilizia urbana), poi condannato nel 2001, con sentenza definitiva, a 13 anni di reclusione per concorso esterno nell'associazione mafiosa cosa nostra: attraverso un sofisticato gioco di scatole societarie, i gestori ed amministratori del patrimonio illecito di Ciancimino (ossia il figlio Massimo e gli avvocati Gianni Lapis e Giorgio Ghiron) hanno riciclato decine di milioni di euro in attività di acquisto e commercializzazione di gas metano proveniente dall'est europeo<sup>316</sup>.

Le società legate a Ciancimino stavano concludendo ingenti forniture di gas metano (si parla di 12 miliardi di metri cubi di gas annui per cinque anni) anche con colossi internazionali quali la società russa Gazprom (uno dei più grandi estrattori di gas nel mondo, che fornisce almeno un quarto del gas necessario all'Italia), attraverso una minuscola e sconosciuta società ucraina, la Revne Ltd., in breve smantellata e non più operativa. Peraltro, l'organizzazione societaria legata a Ciancimino era operativa da decenni e risulta avere avuto presenze operative ovvero contatti commerciali in diverse Paesi dell'est Europa (Russia, Kazakistan, Romania, Ucraina, ex Jugoslavia), anche avvalendosi della mediazione di personaggi con ampia

<sup>315</sup> Della materia si occupa specificamente il paragrafo 3.5 al quale si rinvia.

<sup>316</sup> I tre sono stati condannati in primo grado dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo (in sede di giudizio abbreviato) con sentenza emessa il 10 marzo 2007 per varie ipotesi di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La sentenza di primo grado è stata parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 30 dicembre 2009.

esperienza in materia quale Romano Tronci, già legato a don Vito e per questo citato da diversi collaboratori di Giustizia<sup>317</sup>.

Gli stessi personaggi – Tronci, Massimo Ciancimino, Lapis, Ghiron – attraverso società controllate (la Fingas, la Sirco, la Tecnoplan) risultano ancora avere avuto interesse alla realizzazione di centrali elettriche nelle Marche e nel Lazio: in particolare, alla attivazione di una centrale elettrica alla Roccaccia, nella zona di Toscana (Viterbo).

Gli interessi di cosa nostra nell'energia, ed in particolare nella metanizzazione, non sono nuovi: secondo ricostruzioni investigative, le società di don Vito Ciancimino si sono interessate, tra gli anni '80 e gli anni '90 del secolo scorso, alla metanizzazione di Caltanissetta e di Alcamo, nonché a svariate opere di metanizzazione nel territorio di Palermo; le società ereditate dal figlio di don Vito hanno avuto rapporti con le grandi società del gas russe e kazake fin dai primi anni duemila; nel luglio del 2003, poi, a Palermo vengono arrestati cinque imprenditori accusati di "agevolare" cosa nostra per la gestione di un appalto da oltre cento miliardi di lire per i lavori di metanizzazione della città (ai boss veniva versato il 3% dei lavori).

In Calabria, ritorna in primo piano l'acqua ed il suo valore come fonte di energia. L'Operazione *Naos* (risalente al 2008 e cui si è già accennato parlando degli affari della 'ndrangheta nel settore turistico) ha svelato l'interesse delle organizzazioni mafiose calabresi e delle loro imprese ad inserirsi nel settore dell'energia idroelettrica: il progetto delle 'ndrine riguardava la realizzazione di una centrale idroelettrica nella Vallata dello Stilaro, a Bivongi, insieme ad impianti eolici nel territorio dello stesso Comune.

Queste indagini hanno mostrato anche la capacità delle cosche di districarsi tra le regole legislative, amministrative e societarie, per realizzare un progetto in fondo assai semplice: sfruttare le molte piccole centrali idroelettriche esistenti in Calabria, abbandonate dopo la nazionalizzazione o perché ritenute meno convenienti rispetto alle centrali termoelettriche, ed ora tornate ad essere economicamente proficue grazie ai finanziamenti pubblici finalizzati a favorire le energie rinnovabili. L'affare era tanto rilevante da essere riuscito ad imporre un accordo tra le 'ndrine rivali dei Mazzaferro–Ierinò, dei Morabito–Palamara–Bruzzaniti e degli Speranza–Palamara–Scrivea, riunite in un summit 'ndranghetista a Monasterace.

---

<sup>317</sup> Tronci risulta in passato coinvolto anche nella cosiddetta Operazione *Trash* che, nel 1998, portò al suo arresto per infiltrazioni mafiose nella gestione di alcuni appalti del Comune e della Provincia di Palermo in materia di rifiuti, insieme a boss (come Bernardo Provenzano) e politici locali. Condannato in primo grado nel 2007 a 10 anni di reclusione, è stato assolto dalla Corte di Appello di Palermo nel marzo del 2010. Dell'Operazione *Trash*, del coinvolgimento di Tronci e dei rapporti di questi con la ditta De Bartolomeis (già coinvolta nelle note indagini del R.O.S. dei Carabinieri su mafia ed appalti) si è occupata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti istituita nella XIII Legislatura: a tal proposito, si vedano la Relazione territoriale sulla Sicilia (Doc. XXIII n. 34) e il resoconto stenografico della seduta del 22.7.1998 (n. 53 – audizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Insacco).

I dati più preoccupanti dell'interesse delle mafie nel settore dell'energia riguardano, in conclusione, il livello altissimo dell'investimento e del profitto economico, ma anche le proiezioni ed i rapporti internazionali collegati.

Si è già detto dei rapporti delle società legate a Ciancimino, ma devono destare allarme anche i comprovati rapporti tra mafie italiane e mafia russa, atteso che per quest'ultima "*una delle attività più remunerative è quella legata al commercio del petrolio di cui controllerebbe il 60 per cento delle esportazioni: proprio in relazione a questa attività è stata individuata una sua presenza in Italia*"<sup>318</sup>; allo stesso modo, suscita impressione verificare che a Milano alcune indagini stanno verificando ipotesi di riciclaggio di capitali mafiosi in bond di multinazionali del petrolio e dell'energia tradizionale.

Il quadro è chiaro: occorre evitare che il campo delle energie sia sottoposto a quella «pirateria straordinaria», a quell'«assalto alla diligenza», a quel «diffuso atteggiamento di arrembaggio» di cui ha detto, con grande efficacia retorica, il presidente della regione Puglia Vendola, proprio parlando dello sfruttamento dell'energia nel suo territorio<sup>319</sup>.

Gli strumenti di contrasto in questa materia devono muovere da un monitoraggio specializzato ed attentissimo e devono prevedere rigidi palletti nell'assegnazione di appalti ovvero di contratti di fornitura: lo strumento esiste già, ed è quello della certificazione antimafia, che qui dovrebbe essere esteso con una ampiezza assoluta.

### *Le vendite esecutive e fallimentari*

Le vendite nelle esecuzioni forzate individuali e nelle procedure concorsuali rappresentano un terreno particolarmente «sensibile» alle interferenze della criminalità organizzata, il cui obiettivo è di appropriarsi, con ogni mezzo, dei beni esecutati a prezzi vili, alterando il corretto funzionamento delle procedure di vendita.

Le riforme legislative degli anni più recenti hanno inteso ridurre l'impatto e gli effetti delle cd. turbative d'asta, puntando, oltre che sulla legalità, anche sull'efficienza delle procedure di vendita, delle quali hanno potenziato le possibilità di relazionarsi col mercato, anche attraverso un uso esteso della rete internet e delle tecnologie telematiche. Si è al contempo assistito al potenziamento della «competitività» nelle procedure di selezione dell'aggiudicatario alla vendita forzata, favorendo al massimo l'apertura delle libere gare al rialzo.

Sul versante della vendita forzata nell'esecuzione singolare, le riforme della legge esecutiva degli anni 2005-2010 (leggi n. 80 del 2005, n. 53 del 2006 e n. 24 del 2010) hanno ampliato il ricorso allo strumento della ven-

<sup>318</sup> Anche questa è una acquisizione conoscitiva ormai risalente nel tempo, anche se mai adeguatamente enfatizzata: si tratta, infatti, di un passaggio della *Relazione annuale* della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia istituita nel corso della XIII legislatura – documento n. 10, approvato dalla Commissione nella seduta del 23 giugno 1998.

<sup>319</sup> Audizione del 3 febbraio 2010, Res. Sten. n. 35.

dita senza l'incanto, attraverso il sistema delle offerte con busta chiusa e con adeguata protezione della relativa segretezza. La razionalizzazione della fase delle offerte ha imposto una disciplina più accurata delle modalità di presentazione, modificando le «soglie» di valore sotto le quali non si può far luogo alla vendita ed allargando la platea dei possibili offerenti.

Le riforme hanno rafforzato la trasparenza e la «contendibilità» delle procedure di vendita, puntando su un più largo utilizzo degli strumenti di diffusione pubblicitaria (anche attraverso la rete Internet), con l'intento di favorire l'accesso alla vendita ad una platea di utenti più vasta, limitando il rischio di turbative.

In questo quadro vanno anche collocate le norme finalizzate a consentire che gli acquisti in sede esecutiva siano supportati da finanziamento bancario e coordinati alla procedura di erogazione del finanziamento, senza rischio per la banca o l'intermediario.

Le riforme (decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007) hanno, inoltre, inciso sulla disciplina delle vendite fallimentari, prevedendo che queste ultime, nonché gli altri atti posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, siano effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (nuovo testo dell'art. 107 delle legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942).

Ciò dovrebbe consentire alle curatele l'uso di una gamma flessibile di strumenti di selezione del contraente, sia adottando (in presenza di beni di modesto valore) il sistema della vendita a trattativa privata, sia ricorrendo a procedure di vendita più o meno strutturate, ma sempre su base competitiva, adeguatamente supportate da una fase «esplorativa», che preveda l'adozione di efficaci forme di pubblicità.

Il giudice delegato, nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, può, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, nonché impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

### *5.3 I settori di interesse nell'economia finanziaria. Riciclaggio ed autoriciclaggio*

Il dibattito circa l'utilità e l'attualità dei presidi che il nostro ordinamento pone a tutela e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco è sempre vivo<sup>320</sup>.

---

<sup>320</sup> Si vedano sul tema i recenti interventi delle Autorità di settore. In senso programmatico, si rinvia intanto a quello del Governatore della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione presso questa Commissione, in data 22 luglio 2009.

Il riciclaggio rappresenta una vera e propria necessità per le organizzazioni mafiose. Mediante l'immissione nel circuito ordinario del denaro proveniente dall'attività delittuosa, lo ripuliscono e lo rendono spendibile.

Trattandosi poi di profitto illecito, proveniente da facili guadagni e destinato tuttavia ad essere necessariamente investito in attività legali e paralegali, esso, in mancanza di un normale costo di produzione, non teme concorrenza e finisce per alterare le regole di mercato ed il regime della libera concorrenza.

Come per ogni reato, anche per l'immissione nel circuito dell'economia legale di ricchezze illecitamente accumulate ci si deve misurare, più che con coloro che ne sono rei o partecipi, con le valutazioni sulla giustezza della pena, sull'efficacia dei mezzi di repressione, delle strategie di contrasto, delle risorse a vario titolo messe in campo.

È vero, poi, che le esigenze di «prevenzione» debbano prevalere su quelle repressive, perché a far prima si spende indubbiamente meno e si conseguono tendenzialmente più risultati.

Così come è vero che stringendo le maglie delle misure preventive si possono conseguire, *ceteris paribus*, successi sempre crescenti; ma non è detto che il rapporto costo-beneficio dell'azione sia sempre conveniente, soprattutto se gli effetti delle norme di presidio portano a «congestioni» di adempimenti per i soggetti interposti, oltre che, ovviamente, per quelli addetti alla sicurezza ed alla vigilanza.

Le tre direttive comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio riprendono, ovviamente, la gran parte dei principi enunciati in sede internazionale, e li modellano sugli ordinamenti europei.

Il corpus normativo attuale è costituito da numerosi provvedimenti susseguitisi nel tempo anche in ragione delle dette disposizioni di derivazione comunitaria. Da ultima, la Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (la cosiddetta III Direttiva antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo), modificata dalla Direttiva n. 2008/20/CE dell'11 marzo 2008, recepita in Italia dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (contro il finanziamento del terrorismo) e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio)<sup>321</sup>.

Il decreto legislativo n. 231 del 2007<sup>322</sup> ha il merito di aver introdotto, oltre all'adempimento dell'adeguata verifica (di natura più ampia rispetto a quello di identificazione), i principi di «collaborazione attiva» e di «*risk based approach*», i quali richiedono un maggiore sforzo di responsabilità ai destinatari della normativa. Questi principi, fra l'altro, permeano

<sup>321</sup> Per una sintesi dell'iter normativo e della storia dei provvedimenti a livello internazionale si rinvia a Razzante, «La regolamentazione antiriciclaggio in Italia», Giappichelli, 2011.

<sup>322</sup> Sul decreto citato, v. Di Gregorio-Mainolfi-Rispoli, «Antiriciclaggio: prevenzione e nuovi obblighi» Bancaria editrice, Roma, 2008. Il decreto è commentato, articolo per articolo, in Razzante, «Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio», Cedam, 2010.

anche il decreto legislativo n. 109 del 2007 con cui si cerca di contrastare in modo sempre più efficace il finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo n. 231 del 2007, nei quasi tre anni di vigenza, ha conosciuto diverse modifiche e integrazioni. Fra le più recenti e significative ricordiamo quelle apportate dal decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009. Con questo decreto il legislatore è intervenuto sui compiti e sui poteri dell'Unità di Informazione Finanziaria. Grande sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i «paradisi fiscali». Nuovi adempimenti sono stati previsti per la figura del cosiddetto «titolare effettivo» del rapporto o dell'operazione. Si è poi modificata anche la definizione di «operazione frazionata», rendendone più difficile la concretizzazione ai fini di dissimulare transazioni finanziarie più consistenti.

Altro intervento di spessore, questo ad integrazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, è il Provvedimento sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico emanato dalla Banca d'Italia con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009. Il Provvedimento mira a fornire le prescrizioni operative cui i destinatari devono attenersi nell'effettuazione del delicato adempimento della registrazione.

Nel corso del 2010, poi, sono stati pubblicati gli Indicatori di anomalia per i professionisti e per gli intermediari finanziari<sup>323</sup>. Il primo dei due provvedimenti (Indicatori per i professionisti) è stato emanato il 16 aprile 2010 con decreto del Ministro della Giustizia; il secondo (Indici per gli intermediari), invece, è stato emanato con delibera della Banca d'Italia del 24 agosto 2010. Con tali interventi normativi (cd. «di secondo livello») si mira a fornire dei veri e propri «indici spia» che gli obbligati possono considerare nell'individuazione di operazioni sospette, cioè a rischio riciclaggio.

Fra le novità più recenti in tema di prevenzione del riciclaggio non può dimenticarsi il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. «manovra d'estate»), con il quale, fra l'altro, è stata riportata ad euro 5.000 la soglia limite per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Molti, come si vede, sono gli interventi che nel corso del tempo si sono succeduti per integrare, modificare o soltanto chiarire le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2007. In questo senso, già nel 2007, con l'istituzione di una Commissione *ad hoc* presso il MEF, si è cercato di sistematizzare la materia grazie alla redazione di un Testo Unico Antiriciclaggio. La Commissione, però, non è riuscita, causa la fine anticipata

---

<sup>323</sup> Di cui, tra gli altri, in Criscuolo, «Brevi note sull'ampliamento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette», in «Scritti in onore di F.Capriglione», Cedam, 2010, tomo 1, pag. 497 ss.; Razzante, «Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia», in Rivista della Guardia di Finanza, n. 1/2011.

della precedente legislatura, a completare l'articolato, comunque consegnato in versione provvisoria ai competenti uffici del Dicastero.

La complessità della materia ed il numero elevato di soggetti interessati (non ci si riferisce solo ai destinatari del decreto legislativo n. 231 del 2007, ma anche alle Istituzioni ed alle Autorità coinvolte) suggerirebbero di tornare sul progetto.

Altro aspetto relevantissimo dell'azione di contrasto al riciclaggio è quello che riguarda le norme penalistiche di repressione di tale fenomeno, nonché le problematiche legate alla introduzione nell'ordinamento della fattispecie dell'autoriciclaggio.

L'ordinamento prevede il reato di riciclaggio all'art. 648-bis codice penale, la cui attuale formulazione è il risultato di un travagliato iter legislativo. Nella prima versione prevista dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, il testo non riportava la dizione propria di «riciclaggio» ma quella di «Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione»<sup>324</sup>. In questa prima formulazione, la norma prevedeva espressamente un *numerus clausus* di reati presupposto senza la commissione dei quali il reato base non poteva essere commesso<sup>325</sup>. Si sottolinea come già in questa prima versione la norma prevedesse la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» in modo da escludere la fattispecie di autoriciclaggio e, quindi, per evitare che i soggetti attivi dei reati presupposto rispondessero altresì per il reato base (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie).

Con la legge 19 marzo 1990, n. 55, il legislatore modificava la originaria formulazione della fattispecie di riciclaggio<sup>326</sup>. Per la prima volta il delitto in parola veniva rubricato con il termine di riciclaggio e veniva inserita nell'ordinamento la figura del reato di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» all'art. 648-ter c.p. La modifica del 1990 comportò anche l'allargamento delle fattispecie di reato previste quali reati presupposti.

---

<sup>324</sup> Ai sensi di questa disposizione era punito «*chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, compie fatti o atti diretti a sostituire danaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione con altro danaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato*».

<sup>325</sup> Sul punto Cass. Pen., Sez. II, 27/6/1986, n. 6508 specificò: «*Perché sussista il delitto di riciclaggio del denaro sporco di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è necessario che il danaro o i valori debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro a scopo di estorsione, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza*».

<sup>326</sup> A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 55 del 1990, l'art. 648 bis c.p. puniva: «*Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce danaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro danaro, altri beni o altre utilità. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale*».

L'attuale formulazione dell'art. 648-bis c.p.<sup>327</sup> è stata introdotta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328. La formulazione del reato di riciclaggio prevede ora l'ampliamento delle condotte che possono integrarlo («*sostituzione*», «*trasferimento*» e «*altre operazioni*») sempre che le stesse siano tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Altra modifica rilevante riguarda l'eliminazione dell'elenco dei reati presupposto dai cui proventi può scaturire l'attività di riciclaggio. Al momento, infatti, sono reati-presupposto tutti i delitti non colposi. Resta, invece, la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» garantendo così, il cd. «privilegio di autoriciclaggio».

Allo stato attuale della legislazione l'autore del reato presupposto non può però essere punito anche per il riciclaggio.

Non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile.

La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe pertanto di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo anche nel nostro ordinamento penale il reato di «autoriciclaggio»<sup>328</sup>.

«De jure condendo» alcune proposte di legge sono state in tal senso presentate, al fine di modificare gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. ed al precipuo scopo di perseguire per riciclaggio anche l'autore del reato presupposto. Allo scopo poi di non sanzionare il semplice impiego fisiologico di denaro proveniente dal reato presupposto una delle proposte esclude la punibilità per riciclaggio di «... atti di godimento che non eccedono l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione», ovvero i casi di utilizzo dei proventi del reato presupposto per «... finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali». È stata tuttavia al riguardo rilevata l'evidente difficoltà di interpretazione e pratica applicazione delle espressioni «naturale destinazione» o «finalità non speculative». Forse, in considerazione del-

---

<sup>327</sup> Il testo ora vigente dell'art. 648 bis c.p. è così formulato: «Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

<sup>328</sup> Cfr. «L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio» a pag. 14 della Relazione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi alla Commissione antimafia il 22 luglio 2009. Doc. n. 87.1

l'attuale ampia accezione dei reati presupposto del riciclaggio (tutti i delitti non colposi), potrebbe essere trovato un apprezzabile compromesso in ordine alla punibilità dell'autoriciclaggio individuando una soglia di rilevanza dei reati presupposto legata alla gravità del reato, così come, ad esempio, era originariamente previsto nella prima formulazione introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, in essa inserendovi tutti i più gravi delitti-fine delle organizzazioni criminali (dal reato di rapina aggravata a quello di estorsione aggravata; dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione a quello di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti) .

Il contrasto preventivo del riciclaggio, così come evidenziato nelle relazioni semestrali ed annuali della Unità di Informazione Finanziaria, sta comunque riscontrando risultati degni di nota.

Il numero delle segnalazioni di operazioni sospette è passato da 840 nel 1997 a oltre 37.000 nel 2010, tutte provenienti da intermediari finanziari. Ancora deludente l'apporto dei liberi professionisti, che hanno inoltrato nel 2010 solo 223 segnalazioni. I provvedimenti di sospensione di operazioni sospette adottati dalla Uif sono stati ben 32. Da evidenziare anche il numero di ben 406 segnalazioni nel 2009 per operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, passate a 274 nel 2010.

Il numero delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi (quindi, segnalazioni che hanno avuto seguito) è passato da 101 nel 1997 a circa 23.000 nel 2010. Nel corso dell'audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, tenutasi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 26 gennaio 2010, è stato evidenziato come circa 4700 delle segnalazioni esaminate è confluita in procedimenti penali aperti presso le Procure della Repubblica competenti. Tale dato non può che confortare, soprattutto perché lo strumento della segnalazione è stato sovente ritenuto superfluo, quando non inutile.

Tuttavia, si sta cercando di sensibilizzare sempre più anche i professionisti nello svolgimento dell'attività di prevenzione, soprattutto tramite la formazione e l'aggiornamento in materia. Un'opera che deve essere assolutamente rafforzata, stanti gli scarsi risultati collaborativi dei soggetti in parola<sup>329</sup>.

Gli esiti ottenuti dall'attività di contrasto, dunque, non possono che essere di stimolo e di incoraggiamento affinché anche in ambito penalistico, con l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio<sup>330</sup>, possano ingenerarsi riscontri effettivi contro la criminalità<sup>331</sup>.

<sup>329</sup> E come opportunamente evidenziato dal Direttore della UIF, Giovanni Castaldi, in «L'attività dell'UIF: risultati e prospettive», nel corso del Secondo convegno sulla Normativa antiriciclaggio in Sassari, 18 febbraio 2011.

<sup>330</sup> Su tale figura, si vedano: Pennisi, «Riciclaggio e autoriciclaggio: strumenti e metodi di contrasto», in «Gnosis», n. 4/2009, p. 63 ss.; Razzante, «Il riciclaggio nella giurisprudenza», Giuffrè editore, 2011.

<sup>331</sup> Intervento auspicato dalla Banca d'Italia e dall'Uif, nelle sedi pubbliche cui si è fatto cenno. Da ultimo, si veda l'intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'I-

A complemento delle indagini in questo ambito, l'utilità della cosiddetta «Anagrafe dei rapporti» si è rivelata strategica. La possibilità, sia per le forze dell'ordine che per i magistrati, di conoscere in tempo reale la collocazione fisica dei rapporti finanziari dei soggetti investigati ha evitato l'affastellarsi di richieste cartacee agli istituti di credito, con notevole risparmio di costi ed impegno in termini di uomini e mezzi.

La Commissione ha elaborato specifici documenti in materia.

Da ultimo deve essere segnalato che un notevole incremento di reati informatici deve preoccupare per la facilità con la quale la criminalità organizzata ha avuto (ed ha) di utilizzare il canale internet per il cosiddetto «*cyber laundering*», il riciclaggio informatico, così come per le svariate casistiche di frodi informatiche, perpetrate a seguito di furti d'identità o di estremi di conti bancari e carte di credito.

Su tutta questa complessa materia è senza dubbio auspicabile la revisione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ad oggi considerato troppo blando per un'efficace azione di contrasto attraverso i soggetti deputati ai controlli sulle operazioni finanziarie (banche ed intermediari finanziari)<sup>332</sup>.

#### 5.4. *Le organizzazioni criminali straniere operanti in Italia*

In generale, la popolazione straniera residente in Italia risulta ulteriormente aumentata ed è ora stimata tra i 3 ed 4 milioni di persone. L'incremento è determinato, in buona parte, dall'afflusso degli immigrati dai paesi U.E. di recente adesione (in particolare Romania), da quelli dell'est europeo non aderenti (in particolare Albania, Ucraina e Moldova), ma anche da Marocco, Tunisia, Cina, Filippine e India. Di questi immigrati oltre il 62% risiede nel Nord, oltre il 25% nel Centro e quasi il 13% nel Mezzogiorno del Paese. L'incidenza è maggiore in alcune regioni del nord (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) con la creazione di consistenti comunità non soltanto nei comuni capoluogo, ma anche in altre zone del Paese, mediante il massiccio stanziamento in alcuni quartieri e la costituzione di imprese in grado di offrire occupazione, nonché prodotti e servizi capaci di influenzare la lecita concorrenza nel libero mercato. Le principali comunità straniere presenti in Italia manifestano quindi una certa intraprendenza imprenditoriale, come desumibile dalle crescenti iscrizioni alle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. In particolare, per ciò che concerne i cittadini delle quattro etnie maggiormente presenti in Italia (quella rumena, albanese, marocchina e cinese), si rileva, soprattutto in Lombardia e Toscana, la presenza di numerose sedi di impresa ad essi riconducibili.

---

talia, Anna Maria Tarantola, «La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario», presso Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, 10 maggio 2011.

<sup>332</sup> Sul punto, le sollecitazioni del Direttore dell'Uif nel corso del citato Convegno di Sassari, a pag. 15 dello scritto.

*La situazione della criminalità straniera*

Dalle acquisizioni della Commissione e del V Comitato (*Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose; cooperazione internazionale tra Stati*), istituito dalla Commissione, insieme agli altri Comitati, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, in data 9 giugno 2009, è risultato evidente come il territorio nazionale sia tuttora scenario operativo di numerose forme di crimine estero. Una realtà delinquenziale popolata da una miriade di formazioni, alcune dominanti, altre ancillari. Molte di esse si può ritenere che abbiano i capi e/o referenti nella madre patria.

Viene anche evidenziato che, dove la presenza di stranieri è consolidata, affiorano maggiormente i profili di criminalità, anche organizzata: ne consegue che la criminalità straniera viene quindi principalmente ad allocarsi nel Centro-Nord del nostro Paese.

Si osserva, inoltre, che, con poche eccezioni, formazioni criminali della stessa nazionalità – ma anche di etnie diverse – agiscono non in concorrenza ma al contrario, in stretta cooperazione tra loro, specie nelle nuove dinamiche, derivate dall'evolversi dei fenomeni dell'immigrazione e della globalizzazione.

Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani (prostituzione e manodopera), oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in particolare, hanno un ruolo sempre più rilevante e favoriscono la nascita e la continua rivitalizzazione di formazioni criminali.

Anche sul fronte dei rapporti con le mafie autoctone vi sono inter-scambi e collaborazione. In generale può dirsi che i buoni rapporti dei criminali stranieri con i mafiosi italiani rappresentino un'inedita coabitazione allo stato pacifica, con alcune tristemente note eccezioni, ma non è però prevedibile lo scenario nei suoi sviluppi futuri.

Infatti, occorre sottolineare come dopo una fase caratterizzata dalla presenza di bande e gruppi criminali di basso profilo e non strutturati, recentemente si è realizzata un'espansione ed un'evoluzione, per cui ora questi gruppi di criminali stranieri assurgono a posizioni di rilevante spessore, con incidenza significativa sul tessuto socioeconomico del Paese.

Dai dati più recenti i cittadini stranieri, coinvolti in reati di tipo associativo, rappresentano 1/5 del totale dei soggetti. Tra i reati ad essi attribuiti ricorrono principalmente l'associazione per delinquere e quella finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre l'associazione di tipo mafioso viene rilevata, sul piano giudiziario, con una percentuale molto esigua. Si deve considerare al riguardo che queste organizzazioni criminali straniere si atteggiavano comunque in maniera molto differente dallo stereotipo di riferimento, in particolare quello noto delle organizzazioni mafiose autoctone del meridione di Italia. La connotazione mafiosa delle organizzazioni straniere si rileva innanzitutto nei rapporti interni dell'organizzazione, mancando quindi del connotato di controllo del territorio e di assoggettamento del tessuto sociale. Viceversa sintomatica è la circostanza che i gruppi stranieri organizzati sono costituiti in cellule che fanno rife-

rimento a capi che si trovano in madrepatria. Sul tessuto sociale nazionale quindi non si manifestano evidenti i condizionamenti da parte di queste organizzazioni, ma ben si propagano gli effetti delle attività criminose che pongono in essere.

### *Le principali attività illecite*

Non vi è dubbio che il traffico di stupefacenti rappresenta l'attività privilegiata dei gruppi criminali di cittadinanza straniera mentre appaiono sempre più remunerative le attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di sfruttamento della prostituzione. Traffici di stupefacenti e tratta di esseri umani sono per lo più complementari, con coincidenza di rotte ed organizzazione o gruppo etnico operante. In particolare poi, nel Sud, il traffico di stupefacenti è appannaggio della criminalità organizzata di stampo mafioso e gli stranieri interagiscono con essa e/o compaiono nell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione.

Venendo ora ad analizzare la nazionalità dei cittadini stranieri denunciati, emerge la condotta dei cittadini africani ed asiatici (specie quella dei senegalesi e cinesi) dediti in via prioritaria - rispettivamente - al commercio ambulante della merce contraffatta ed alla produzione illecita della stessa.

Nel traffico di sostanze stupefacenti è consolidata la preminenza di albanesi ed africani.

Per reati in materia doganale particolare rilievo assumono anche le violazioni commesse da cittadini cinesi.

Alcune etnie sono poi maggiormente propense alla falsificazione di documenti, mezzi di pagamento (clonazioni) ed ai reati predatori.

Per quanto concerne il riciclaggio dei proventi illeciti spiccano per numero di denunce i cittadini cinesi, senegalesi e rumeni. In particolare la comunità cinese, con oltre 170.000 presenze regolari, si pone, in termini assoluti, come la quarta più numerosa esistente in Italia subito dopo quella romena, albanese e marocchina.

Rispetto ad altri fenomeni peculiari di immigrazione, quello cinese continua a far registrare elementi caratterizzanti quali:

- a. la solida identità etnica e culturale;
- b. l'estrema vitalità ed intraprendenza economica;
- e. la mancanza, quale obiettivo finale, di un definitivo rientro in patria, con conseguente costituzione di forti comunità nelle principali città italiane.

Dette caratteristiche sono così forti da rendere difficile la piena integrazione degli immigrati cinesi al punto che si assiste, all'interno di questa comunità, anche alla fornitura in forma autarchica ed abusiva, di servizi sanitari, scolastici e bancari, in sostituzione di quelli ufficiali. Anche il sistema imprenditoriale cinese sviluppatosi in Italia appare spesso condizionato dalla criminalità del Paese di origine, che risulta in grado di influenzare i flussi migratori, ma anche i movimenti interni degli immigrati uti-